

**Legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 (BUR n. 38/1984)
(Novellazione)**

**MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA
LEGGE REGIONALE 10 MARZO 1973, N. 9, CONCERNENTE
"ISTITUZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA,
DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI E DELLA CASSA DI
PREVIDENZA IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI"**

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

"L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.